

Videosorveglianza e controllo a distanza senza previa procedura autorizzatoria: per integrare la condotta criminosa è sufficiente l'installazione di telecamere e non anche la loro messa in funzione (Cass. pen., sez. III, n. 45198 del 26.10.2016)

Con la sentenza n. 45198 del 26 ottobre 2016 in tema di controllo a distanza dei lavoratori da parte del datore di lavoro, la terza Sezione della Corte di Cassazione ritorna sul tema dell'utilizzo di impianti audiovisivi idonei a ledere la riservatezza dei lavoratori senza previo consenso sindacale o permesso dell'Ispettorato del Lavoro.

Come noto, infatti, l'art. 4 L. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) prevede al primo comma che l'installazione di impianti audiovisivi o di altri strumenti che consentano il controllo a distanza del lavoratore debba essere necessariamente preceduta dalle procedure autorizzatorie già più sopra menzionate (accordo sindacale od autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro).

Con questa sentenza, la Cassazione focalizza la propria attenzione sulla natura della condotta del datore di lavoro che ometta il ricorso alle suddette procedure: ***“si tratta di un reato di pericolo, essendo diretto a salvaguardare le possibili lesioni della riservatezza dei lavoratori, con la conseguenza che per la sua integrazione è sufficiente la mera predisposizione di apparecchiature idonee a controllare a distanza l'attività dei lavoratori.”***

In realtà, la pronuncia in esame desta particolare interesse laddove la Suprema Corte va oltre la semplice riflessione circa la natura della condotta criminosa del datore di lavoro, soffermandosi vieppiù sui requisiti di punibilità della condotta stessa; in particolare, la Corte osserva come ***“per la punibilità non è richiesta la messa in funzione o il concreto utilizzo delle attrezzature, essendo sufficiente l'idoneità al controllo a distanza dei lavoratori e la sola installazione dell'impianto”***.

Nella fattispecie esaminata dalla Corte, i due amministratori della società, condannati alla pena di euro 1.000,00 di ammenda, avevano lamentato il mancato accertamento della funzionalità delle telecamere, avendo uno solo dei testi escussi riferito della presenza di una sola telecamera peraltro prossima alla cassa e volta *“a prevenire ed accertare comportamenti illeciti dei dipendenti”*.

La Corte ha quindi ritenuto e confermato la personale responsabilità degli imputati evidenziando come ai fini della lesione della riservatezza dei lavoratori sia sufficiente la sola predisposizione delle telecamere e la funzionalità ed idoneità delle stesse al controllo a distanza, non essendo per contro necessaria la loro messa in funzione.

Padova, 14 dicembre 2016